LEGGE QUADRO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Art. 3

Servizio di noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. 3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione

Versione in vigore dal 1 marzo 2009, non più in vigore dal 12 aprile 2009 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
Estremi	Legge 15 gennaio 1992, n. 21
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-quadro-per-il-trasporto-di-persone-mediante-autoservizi/art-3-servizio-di-noleggio-con-conducente/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it